

RISPOSTA DI ENEL SPA AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 247/2016/R/EEL

19 maggio 2016

REGOLAZIONE SPERIMENTALE DELLE INTERRUZIONI CON PREAVVISO

Orientamenti finali

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel accoglie con favore l'orientamento dell'Autorità di introdurre una regolazione sperimentale e premiante, mirata a incentivare la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso nel triennio 2017-2019. Tale orientamento va nella direzione di prevedere una naturale evoluzione della regolazione della qualità del servizio che, si ritiene, debba orientarsi verso una maggiore contestualizzazione e specializzazione degli obiettivi, al fine di indirizzare gli investimenti per il raggiungimento di "livelli ottimali" della qualità del servizio.

Parimenti, data l'oggettiva difficoltà nello stabilire e nel perseguire degli obiettivi di riduzione della durata delle interruzioni con preavviso che siano univoci per ambito di concentrazione e che, allo stesso tempo, non vengano raggiunti a scapito delle attività di manutenzione, sviluppo e ammodernamento della rete, si condivide appieno l'orientamento dell'Autorità di adottare un **approccio differenziato per operatore**, assumendo come base di partenza per la regolazione i livelli storici di interruzioni con preavviso conseguiti da ciascuna impresa distributrice.

Tale approccio consente, infatti, di cogliere appieno le peculiarità delle diverse strutture di rete e del relativo **carico manutentivo** (maggiore per la rete aerea rispetto a quella interrata) a cui la durata delle interruzioni con preavviso è direttamente correlata.

Dato l'approccio sperimentale di tale regolazione, al fine anche di intercettarne appieno i benefici derivanti da una più ampia partecipazione delle imprese, si concorda sulla previsione dell'AEEGSI di lasciare facoltà alle stesse imprese di auto-definirsi dei percorsi di miglioramento. Si ritiene che tali **trend di miglioramento** debbano essere selettivi e pertanto **differenziati per ciascun ambito territoriale e per singolo anno**.

Nel quadro definito dall'Autorità per la regolazione sperimentale in oggetto, relativamente agli ambiti partecipanti alla sperimentazione, si concorda sull'approccio di evitare di individuare obiettivi da "raggiungere ad ogni costo" e si condivide pertanto l'esclusione di tutti quegli ambiti che presentano una durata delle interruzioni con preavviso al disotto del 33° percentile. Si ritiene, però, opportuno che l'individuazione del valore di riferimento, rispetto al quale sia valutata la

partecipazione alla regolazione dei diversi ambiti territoriali, **sia fatta rispetto alla media ponderale delle interruzioni con preavviso riferite al triennio 2012-2014**; ciò consentirebbe, infatti, di neutralizzare gli effetti della stagionalità e di eventuali eventi eccezionali.

Non si concorda, invece, con l'applicazione dello «**sharing**» dei benefici derivanti dalla regolazione delle interruzioni con preavviso; ciò perché, concettualmente, si ritiene che il beneficio, per i clienti, derivante da tale regolazione sia intrinseco al recupero sulla durata delle interruzioni programmate e quindi un'ulteriore ripartizione dei benefici risulta particolarmente penalizzante per le imprese che si trovano comunque a dover sostenere investimenti importanti in termini di attrezzature, approvvigionamento dei gruppi elettrogeni, relativo trasporto e noleggio ed impegno delle squadre.

Con riferimento alle previsioni di cui al comma 10 dell'Articolo 3 del DCO in oggetto - secondo le quali il miglioramento conseguito in termini di riduzione delle interruzioni con preavviso viene premiato rispetto al miglior valore conseguito sino all'anno precedente - si concorda con le previsioni dell'Autorità; si aggiunge però che, con riferimento all'ultimo anno della sperimentazione (2019) dovrebbe essere riconosciuto l'intero miglioramento conseguito, a prescindere da quale sia il livello previsto.

Inoltre, al fine di evitare che tale regolazione sperimentale diventi eccessivamente penalizzante per gli operatori, venendo contestualmente meno al proposito di limitare l'applicazione delle penalizzazioni nel corso del periodo di sperimentazione, non si ritiene opportuno introdurre forme di penalizzazione per gli ambiti più virtuosi, che non rientrano nel meccanismo di regolazione delle interruzioni programmate, poiché si trovano al di sotto del 33° percentile. In subordine, nel caso si ritenga comunque indispensabile prevedere tali forme di penalizzazione, si ritiene opportuno che il previsto controllo degli ambiti fuori regolazione debba essere eseguito utilizzando come riferimento la media ponderata dei risultati conseguiti nel corso dei tre anni di sperimentazione.

Al fine di evitare possibili comportamenti speculativi, tali per cui un miglioramento della durata delle interruzioni con preavviso può avvenire a scapito della manutenzione della rete, si condivide l'orientamento dell'Autorità di voler effettuare dei controlli con l'obiettivo di verificare, oltre alla effettiva diminuzione delle interruzioni con preavviso anche l'assenza di peggioramento nella durata delle interruzioni senza preavviso. Anche in questo caso, però, al fine di neutralizzare gli effetti della stagionalità, si ritiene che i valori da prendere a riferimento per effettuare suddetto confronto dovrebbero essere calcolati in forma unica sulla media ponderata degli anni 2020-2023 (in coincidenza con la fine del ciclo regolatorio).

In particolare, si ritiene eccessivamente penalizzante effettuare il confronto per la verifica del mancato peggioramento dei livelli di qualità delle interruzioni senza preavviso utilizzando come riferimento il Livello Obiettivo. Si ritiene invece più opportuno procedere nel confronto utilizzando, come riferimento, il valore reale di partenza dell'indicatore DIL.

Lo scopo di tale verifica, infatti, è quello di accertare che la riduzione delle interruzioni con preavviso non sia avvenuta a discapito di una mancata manutenzione, con un conseguente peggioramento degli indicatori di qualità del servizio. Si ritiene però che, nel corso dei controlli nel triennio successivo alla sperimentazione, anche per gli ambiti che hanno conseguito un DIL superiore al "Livello Obiettivo + franchigia" si sia raggiunto comunque un miglioramento dell'indicatore DIL, anche se non si considera come riferimento il Livello Obiettivo.

Infine, procedendo in analogia con quanto già proposto nei precedenti commenti al documento di consultazione, si ritiene che l'attività di controllo e verifica del livello di mantenimento delle interruzioni con preavviso debba essere fatta utilizzando come riferimento la media ponderale degli anni 2020-2023.

Si ritiene necessario evidenziare che, nel periodo della sperimentazione, Enel Distribuzione sarà con molta probabilità chiamata a soddisfare richieste di accesso alle proprie infrastrutture ai sensi dell'articolo 3.2 del D.LGS 33/2016. L'attività di posa della fibra ottica sarà svolta dalle TELCO, direttamente o per mezzo di società terze. Enel Distribuzione ritiene che tali lavori non comporteranno importanti impatti sulla continuità del servizio. In ogni caso Enel Distribuzione garantirà il rispetto degli standard che verranno comunicati all'Autorità sulle interruzioni programmate e potrà essere previsto un apposito utilizzo di gruppi elettrogeni di back-up i cui costi saranno a carico della società richiedente il servizio di *hosting* (TELCO).

La soluzione tecnica di hosting che sta definendo Enel Distribuzione prescriverà alle ditte autorizzate di eseguire i lavori sulla rete tramite opportuni accorgimenti tecnici e modalità operative tali da non richiedere di norma l'interruzione del servizio elettrico.

In un prossimo futuro, anche per l'espletamento delle attività di manutenzione di tale rete in fibra ottica, si potrebbero registrare interruzioni con preavviso che saranno gestite con le modalità tecniche sopra descritte per il caso della posa.

Le circostanze sopra rappresentate di interruzioni del servizio programmate per posa e manutenzione della fibra ottica potrebbero influire negativamente sull'esito della sperimentazione. Pertanto, si richiede che le interruzioni con preavviso connesse agli interventi di posa e manutenzione della rete in fibra ottica non vengano incluse nel meccanismo di regolazione sperimentale.

Si riportano di seguito le risposte di dettaglio ai singoli spunti per la consultazione.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

Q.1 Si concorda con quanto esposto al punto 3.6? Se no, motivare ed indicare una ipotesi di modulazione dei premi.

Come già esposto nelle osservazioni generali, Enel condivide appieno l'orientamento dell'Autorità di adottare un approccio differenziato per operatore, assumendo come base di partenza per la regolazione i livelli storici di interruzioni con preavviso conseguiti da ciascuna impresa distributrice. Tale approccio consente, infatti, di cogliere appieno le peculiarità delle diverse strutture di rete e del relativo carico manutentivo (maggiore per la rete aerea rispetto a quella interrata) a cui la durata delle interruzioni con preavviso è direttamente correlata.

Non si concorda, invece, con l'applicazione di un coefficiente di «*sharing*» dei benefici pari al 50%. Ciò perché, concettualmente, si ritiene che il beneficio, per i clienti, derivante da tale regolazione sia intrinseco al recupero sulla durata delle interruzioni programmate e quindi un'ulteriore ripartizione dei benefici risulta particolarmente penalizzante per le imprese che si trovano comunque a dover sostenere investimenti importanti in termini di attrezzature, approvvigionamento dei gruppi elettrogeni e relativo trasporto e noleggio ed impegno delle squadre.

Q.2 In relazione a quanto esposto al punto 3.12, come potrebbero essere identificati gli obiettivi di miglioramento annuo non sostenibili, da raggiungere “ad ogni costo”?

Come più sopra esposto, nel quadro definito dall'Autorità per la regolazione sperimentale in oggetto, si concorda sull'approccio di evitare di individuare obiettivi da “raggiungere ad ogni costo” e si condivide pertanto l'esclusione di tutti quegli ambiti che presentano una durata delle interruzioni con preavviso al disotto del 33° percentile. Si ritiene, però, opportuno che l'individuazione del valore di riferimento, rispetto al quale sia valutata la partecipazione alla regolazione dei diversi ambiti territoriali, **sia fatta rispetto alla media ponderale delle interruzioni con preavviso riferite al triennio 2012-2014**; ciò consentirebbe, infatti, di neutralizzare gli effetti della stagionalità e di eventuali eventi eccezionali.